SRG06 – LEADER – ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023- 2027
BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO GAL
4 – Interventi per la cura e la valorizzazione del paesaggio

GAL: OPEN LEADER
SSL: versione 1 (decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 59117/2023)
Bando: versione 1 adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 344/06 del 27/10/2025

* * * * *

Sommario

PARTE I – OPERAZIONE E SOSTEGNO 3
CAPO I – INTRODUZIONE 3
Articolo 1 – Oggetto e finalità 3
Articolo 2 – Definizioni 3
Articolo 3 – Localizzazione 5
Articolo 4 – Dotazione finanziaria 5
CAPO II – BENEFICIARI, INVESTIMENTI E SPESE, TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO 5
Articolo 5 – Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità 5
Articolo 6 – Regime di aiuto, aliquote e condizioni del sostegno 6
Articolo 7 – Costi minimo e massimo ammissibili 7
Articolo 8 – Investimenti ammissibili 7
Articolo 9 – Requisiti di ammissibilità degli investimenti e dell'operazione 8
Articolo 10 - Spese ammissibili 9
Articolo 11 – Spese non ammissibili 10
Articolo 12 – Congruità e ragionevolezza delle spese 10
CAPO III -PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO 12
Articolo 13 – Fascicolo aziendale 12
Articolo 14 – Presentazione della domanda di sostegno 12
Articolo 15 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno 12
Articolo 16 – Criteri di selezione e di priorità 14
Articolo 17 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno 20
PARTE II – DISPOSIZIONI ATTUATIVE 21
CAPO I – VALUTAZIONI AMBIENTALI 21
Articolo 18 - Valutazioni ambientali e paesaggistiche 21
CAPO II – TEMPISTICHE E VARIANTI 21

Articolo 19 - Avvio e conclusione delle operazioni 21
Articolo 20 - Proroghe 22
Articolo 21 - Varianti 22
Articolo 22 - Subentro 23
CAPO III RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE 23
Articolo 23 - Modalità di rendicontazione delle spese 23
Articolo 24 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno 24
Articolo 25 - Liquidazione dell'acconto del sostegno 25
Articolo 26 - Liquidazione del saldo del sostegno 26
Articolo 27 - Stabilità delle operazioni 27
Articolo 28 - Monitoraggio fisico e finanziario 28
Articolo 29 - Impegni dei beneficiari 28
Articolo 30 - Cause di forza maggiore 29
Articolo 31 - Errori palesi 29
Articolo 32 - Controlli 29
Articolo 33 - Cumulabilità e divieto generale di contribuzione 29
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI 29
Articolo 34 - Disposizioni di rinvio 29
Articolo 35 - Trattamento dei dati personali 30
Articolo 36 – Informazioni e contatti 30
ALLEGATI 30
Allegato A – Piano aziendale 30
Allegato B – Dichiarazione di impegno 30
Allegato C – Dichiarazione sulla natura non produttiva delle operazioni 30
Allegato D – Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili 30
Allegato E – Scheda progettuale comune 30

PARTE I – OPERAZIONE E SOSTEGNO

CAPO I – INTRODUZIONE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti nell'ambito dell'intervento SRG06 – LEADER – attuazione delle strategie di sviluppo locale del Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023- 2027:

Intervento GAL	**Intervento 4**
Titolo	**Interventi per la cura e la valorizzazione del paesaggio**

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale Open Leader (di seguito GAL), approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 59117/GRFVG del 1° dicembre 2023 (pubblicato sul B.U.R. n. 50 del 13 dicembre 2023) *e successive varianti*.

2. L'intervento GAL di cui al precedente comma 1 persegue le seguenti finalità: **riqualificare e valorizzare ambienti di pregio rendendoli fattori di sviluppo sostenibile del comprensorio** per il contributo in termini di servizi ecosistemici, elementi identitari e fattori di attrattività turistica.

3. Il territorio del GAL è connotato da un'elevata qualità ambientale e paesaggistica, testimoniato dalla presenza di numerose aree protette. Tuttavia, la contrazione delle attività agricole e forestali ha ridotto la biodiversità e la manutenzione del territorio, mettendo a rischio la stessa sicurezza delle comunità locali e la fruizione turistica. Per queste ragioni è importante riprendere una gestione attiva del territorio, salvaguardando i valori presenti e recuperando la qualità ambientale, anche in un'ottica di fruizione turistica. Il presente bando fornisce un sostegno ad investimenti **non produttivi** finalizzati a:

- stimolare la nascita di interventi, proposti da enti pubblici o da soggetti privati, che intendano valorizzare aree di proprietà;
- preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici;
- migliorare la sentieristica al fine di garantire la fruizione turistica sostenibile del territorio, anche sperimentando nuove forme di gestione;
- realizzare interventi per favorire la fruizione degli spazi naturali da parte della comunità e dei turisti;
- riqualificare, valorizzare e rendere accessibili aree degradate;
- salvaguardare la biodiversità animale e vegetale.

4. Il presente bando premia la **qualità progettuale**, riconoscendo un punteggio maggiore alle proposte in grado di articolare più tipologie di intervento in modo coerente e sinergico. Pur essendo ammesso anche l'accesso da parte di singoli soggetti, sono valorizzate le iniziative che affrontano le criticità paesaggistiche in maniera sistemica, combinando azioni coordinate in grado di generare un impatto più ampio e duraturo. La platea dei beneficiari è volutamente ampia, per favorire la partecipazione di soggetti con competenze e ruoli diversi (enti pubblici, soggetti privati, associazioni, operatori economici), con l'obiettivo di promuovere proposte progettuali integrate. In ogni caso, i progetti devono essere costruiti a partire dalle effettive esigenze del territorio, rispondere a criticità reali e valorizzare le specificità locali, in un'ottica di sostenibilità e beneficio per l'ambiente e la comunità.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:
   a) PS PAC 2023-2027 (PSP): Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
   b) CSR: Complemento per lo Sviluppo Rurale al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

c) Autorità di gestione regionale (AdGR): organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale del PSP;
d) Ufficio attuatore: è IL GAL, quale struttura competente per la presa in carico e la gestione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento;
e) Organismo pagatore: organismo riconosciuto dall'autorità competente per la gestione e il controllo delle spese sostenute dai fondi europei agricoli;
f) Fascicolo aziendale (FA): modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, che costituisce la base di riferimento e di calcolo del sistema di presentazione delle domande di sostegno per il FEAGA e il FEASR;
g) Operazione: iniziativa progettuale oggetto della domanda di sostegno;
h) Investimento: insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una operazione; singola struttura, un gruppo omogeneo di attrezzature o macchine (ad esempio finalizzato ad una determinata fase del ciclo produttivo), un singolo impianto, un gruppo omogeneo di iniziative (es. corsi di formazione, attività di divulgazione) e che, complessivamente, costituisce la spesa dell'operazione finanziata;
i) Spesa ammessa: importo complessivo della domanda sul quale viene calcolato il sostegno;
j) Consorzi di comunioni familiari montane: Consorzi vicinali, Vicinie e altre organizzazioni e soggetti riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 3/1996 - Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane;
k) Ecomusei: soggetti riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 23/2015 - Norme regionali in materia di beni culturali (Titolo II, Capo I, art. 12);
l) Progetto integrato: progetto complessivo che vede il coinvolgimento di diversi attori, in qualità di beneficiari, che definiscono e attuano i singoli progetti individuali (denominati "sub-progetti") finalizzati al raggiungimento di un comune obiettivo;
m) prato in stato di abbandono: superficie a prato caratterizzata da una colonizzazione da parte di specie arbustive e/o arboree superiore al 10% e che non possono essere classificabili come "bosco" ai sensi della normativa regionale di riferimento;
n) pascolo in stato di abbandono: superficie a pascolo caratterizzata da una colonizzazione da parte di specie arbustive e/o arboree superiore al 10% e che non possono essere classificabili come "bosco" ai sensi della normativa regionale di riferimento;
o) aree degradate: porzioni di territorio caratterizzate da fenomeni di degrado fisico e ambientale, che ne compromettono la funzionalità, la sicurezza, la qualità paesaggistica, l'estetica o l'uso da parte della collettività. Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - aree caratterizzate da alterazione morfologica del suolo, presenza di manufatti incongrui o in stato di degrado fisico;
   - aree compromesse da accumuli di materiali, rifiuti o residui di attività antropiche, che determinano impoverimento o perdita dei valori paesaggistici e ambientali;
   - aree dismesse e abbandonate derivanti da preesistenti usi produttivi, agricoli, ecc.;
p) sentiero: itinerario escursionistico destinato prevalentemente alla fruizione pedonale, cicloturistica o equestre. Il tracciato può comprendere tratti che insistono su strade forestali, interpoderali o altre viabilità minori, qualora tali segmenti risultino funzionali alla continuità e alla fruibilità complessiva del percorso;
q) muretto a secco: manufatto in pietra realizzato mediante la sovrapposizione e l'incastro di elementi lapidei senza l'uso di malta o cemento, la cui stabilità deriva dalla corretta posa delle pietre e dalla preparazione del piano di fondazione; qualora necessario, è ammesso l'utilizzo di materiale legante cementizio esclusivamente per muri di sostegno a terrazzamenti purché non visibile all'esterno e nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti;
r) punti di abbeveraggio e alimentazione: strutture, dispositivi o aree predisposte in ambiente naturale, finalizzate a fornire risorse idriche e/o alimentari alla fauna selvatica; gli allestimenti e le opere devono essere compatibili con l'ecosistema locale, non alterare significativamente le dinamiche naturali, e

rispettare le normative vigenti in materia di tutela della fauna e degli habitat naturali. Possono includere abbeveratoi, vasche, mangiatoie e altre soluzioni ecocompatibili;

s) fabbricati rurali di riconosciuto pregio culturale e paesaggistico: fabbricati che si distinguono per valori storico-architettonici, tipologici o testimoniali propri della tradizione costruttiva locale, per integrità e autenticità dei materiali e delle forme originarie, e per coerenza con il contesto rurale e paesaggistico, eventualmente riconosciuti o tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o inseriti nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli-Venezia Giulia (SIRPAC) e/o in altri sistemi e cataloghi formalmente istituiti.

Articolo 3 – Localizzazione

1. Il presente bando si applica alle operazioni e ai relativi investimenti realizzati nei seguenti Comuni del territorio GAL:

Comune	Area rurale PS PAC 23-27	Area interna (S/N)
Artegna	C	N
Bordano	D	N
Chiusaforte	D	S
Dogna	D	S
Forgaria nel Friuli	D	N
Gemona del Friuli	C	N
Malborghetto – Valbruna	D	S
Moggio Udinese	D	S
Montenars	C	N
Pontebba	D	S
Resia	D	S
Resiutta	D	S
Tarvisio	D	S
Trasaghis	D	N
Venzone	D	N

Articolo 4 – Dotazione finanziaria

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 500.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 203.500,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 296.500,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dall'Amministrazione regionale.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, potranno essere utilizzate, previo parere dell'AdGR, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 17 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI, INVESTIMENTI E SPESE, TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO

Articolo 5 – Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Soggetti pubblici o privati, tra cui:	I beneficiari hanno la **disponibilità giuridica dei beni immobili** oggetto dell'operazione (fondi, fabbricati, manufatti rurali): per disponibilità giuridica si intende la titolarità di uno dei seguenti diritti: • diritto di proprietà;

enti pubblici, consorzi di comunioni familiari montane, ecomusei, associazioni, imprese, persone fisiche.	• altro diritto reale coerente con l'investimento finanziato; • diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni delle aree e/o delle infrastrutture interessate. La disponibilità giuridica è garantita fino alla conclusione dell'operazione con la presentazione e liquidazione della domanda di pagamento di saldo e deve successivamente essere mantenuta per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. **Per gli interventi relativi alla sentieristica,** i beneficiari, se necessario e in deroga a quanto stabilito nelle condizioni generali, possono realizzare l'operazione con la sola autorizzazione del/dei proprietario/i, di durata sufficiente a garantire la stabilità dell'operazione (Allegato D). **Per gli interventi che prevedono esclusivamente allestimenti (installazione di arredi, segnaletica, cartellonistica ecc..),** i beneficiari possono realizzare l'operazione con la sola autorizzazione del/dei proprietario/i, di durata sufficiente a garantire la stabilità dell'operazione (Allegato D). **Per interventi che prevedono esclusivamente investimenti per attività di informazione nell'ambito di un progetto integrato** (definito al comma 4 del presente articolo), il requisito si considera soddisfatto se per gli altri interventi è garantita la disponibilità giuridica/autorizzazione in conformità a quanto disposto ai precedenti paragrafi.

2. I requisiti di ammissibilità dei beneficiari sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e devono essere garantiti fino al saldo. La verifica degli stessi avviene, laddove possibile, anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.
3. Le operazioni possono essere attivate singolarmente, oppure in forma aggregata, dando vita ad un progetto integrato che coinvolge due o più soggetti tra quelli individuati al comma 1.
4. Il progetto integrato si caratterizza per i seguenti elementi:
   a) deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati al comma 1 del presente articolo;
   b) ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare il proprio sub-progetto;
   c) una scheda progettuale comune (Allegato E), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b);
   d) all'atto di presentazione della domanda di sostegno, le modalità di gestione del progetto integrato, dei ruoli e dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti specificandoli nella scheda progettuale comune (Allegato E).
   e) la non ammissibilità di un singolo sub-progetto, qualora comporti la riduzione del valore complessivo del progetto integrato al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 7, comma 3 o il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato;
   f) la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dell'aiuto per tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato.

Articolo 6 – Regime di aiuto, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni

Tutti i beneficiari	Sovvenzione in conto capitale	100%	Il sostegno è in conto capitale, non configurabile come aiuto ad attività di impresa in quanto si tratta di interventi a carattere non produttivo a vantaggio della collettività

2. Il sostegno è concesso applicando la percentuale del sostegno (aliquota) al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 17 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 5.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 100.000,00.
3. I costi minimo e massimo di cui ai commi precedenti si applicano anche ai sub-progetti del progetto integrato. Il costo complessivo del progetto integrato, determinato quale somma dei costi dei singoli sub-progetti, è fissato in un importo minimo di € 10.000,00 e in un importo massimo di € 250.000,00.

Articolo 8 – Investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:

Investimenti	**Beneficiario**
Investimenti volti alla salvaguardia del paesaggio e degli elementi identitari • Recupero e riuso di **beni immobili appartenenti al patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico**, come mulini, fienili, essiccatoi, roccoli, cappelle, ecc. anche in condizione di rudere, avendo cura di non alterare profili e prospetti esistenti o documentati e di privilegiare i materiali locali • Recupero di **piccoli manufatti rurali** come muretti a secco (così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. q), ponticelli, lavatoi, ancone, edicole, fontane, trincee, pozzi, cippi e piloni votivi. • Recupero di **prati e pascoli** in stato di abbandono così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. m) ed n), attraverso il risanamento, il recupero e il successivo mantenimento dei terreni	Tutti i beneficiari
Investimenti volti al miglioramento della fruizione sostenibile • Sistemazione di **sentieri**, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. p), già esistenti, nonché realizzazione di nuovi tratti, al fine di garantire alla comunità e ai visitatori un accesso regolamentato e responsabile agli spazi naturali • Realizzazione, ripristino o sistemazione di **aree di sosta** che permettono ai visitatori di fruire delle bellezze naturali: panchine, fontanelle, piccole strutture per svolgere attività sportive o ricreative, ecc., realizzate in materiali ecocompatibili • Realizzazione, ripristino o sistemazione di **postazioni di osservazione** che permettono di osservare la fauna selvatica in modo sostenibile e senza arrecare disturbo e stress alla stessa: altane, punti di avvistamento, ecc., realizzati in materiali ecocompatibili	
Investimenti volti al recupero e alla valorizzazione di aree degradate • Rinaturalizzazione, riqualificazione, accessibilità di **aree degradate** (così come definite all'art. 2, comma 1, lett. o): trasformazione di spazi marginali, abbandonati o compromessi in ambienti funzionali, integrati nel contesto naturale e paesaggistico, prevedendo l'utilizzo di materiali ecocompatibili	
Investimenti volti alla conservazione della biodiversità • Interventi di tutela o incremento della **biodiversità faunistica**: recupero e	

creazione di punti di abbeveraggio e alimentazione (così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. r), e strutture per nidi e rifugi per supportare la fauna locale • Interventi di tutela o incremento della **biodiversità floristica**: eliminazione delle specie alloctone, ecc.	
Investimenti volti all'informazione • Realizzazione di attività di informazione per aumentare la visibilità dell'area oggetto di intervento e sviluppare itinerari tematici	

Articolo 9 – Requisiti di ammissibilità degli investimenti e dell'operazione

1. Gli investimenti rispettano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Investimenti	**Requisiti di ammissibilità**
Salvaguardia del paesaggio e degli elementi identitari	a) **Coerenza** con le finalità del bando di cui all'articolo 1. b) **Conformità paesaggistica** al PPR FVG e all'eventuale PRGC del Comune conformato al PPR FVG; c) **Localizzazione** degli investimenti: - nelle zone omogenee E-F dei vigenti piani regolatori o in altre zone compatibili con una destinazione urbanistica agricolo – forestale dell'area GAL (così come definita all'articolo 3). Non sono ammessi interventi realizzati nelle pertinenze (anche solo di fatto) di civili abitazioni; d) **Non produttività** degli investimenti in quanto: - non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività del fondo; - non hanno ricadute su attività economiche e/o non sono connessi al ciclo produttivo aziendale; - vanno a beneficio della collettività; - promuovono uno sviluppo sostenibile del territorio e limitano il degrado delle aree rurali e montane. e) le aree oggetto di riqualificazione devono essere **fruibili dalla collettività** senza oneri e in modo continuativo e deve esserne garantita la manutenzione ordinaria. **Nel caso di interventi di recupero di prati e pascoli in stato di abbandono, le superfici non fruiscono delle misure di aiuto per interventi a superficie**. Il beneficiario si impegna al rispetto dei predetti requisiti per tutto il periodo di vincolo. Nel caso di investimenti eseguiti su **fabbricati**, sono ammissibili esclusivamente gli investimenti su fabbricati rurali di riconosciuto pregio culturale e paesaggistico, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. s), purché destinati per tutto il periodo di stabilità dell'operazione, a funzioni connesse alla valorizzazione ambientale, didattica, culturale o naturalistica del territorio. **Non sono ammissibili interventi su fabbricati destinati a fruizione privata, né destinati, anche in parte, ad uso abitativo, ricettivo o commerciale**.
Miglioramento della fruizione sostenibile	
Recupero e valorizzazione di aree degradate	
Conservazione della biodiversità	
Attività di informazione	Le attività di informazione sono ammissibili se riguardano gli investimenti realizzati e nel limite del 15% della spesa complessiva del progetto, singolo o integrato**.** Gli interventi devono essere finalizzati alla promozione dell'area oggetto di intervento e alla diffusione di informazioni al pubblico in generale, in modo gratuito e accessibile.

2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2 l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
   a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto secondo la normativa vigente o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
   b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
   c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 2 l'operazione si considera pienamente realizzata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.
5. Le operazioni sono attuate nel rispetto della disciplina ambientale e sono soggette alle valutazioni ambientali e paesaggistiche, di cui all'articolo 18 comma 1 del presente bando. Non sono ammessi investimenti in contrasto con la legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat).

Articolo 10 - Spese ammissibili

1. Le spese, per essere ammissibili, sono:
   a) pertinenti rispetto all'operazione ammissibile;
   b) imputabili a un'operazione finanziata, cioè vi deve essere una diretta relazione tra le spese previste e sostenute, l'operazione realizzata e gli obiettivi a cui concorre;
   c) congrue e ragionevoli rispetto all'operazione ammissibile nonché commisurate alla dimensione dell'operazione stessa;
   d) necessarie per attuare l'operazione oggetto del sostegno.
2. Sono ammissibili al sostegno le spese fatturate o altrimenti documentate e quietanzate dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno.
3. Il comma 2 non si applica alle spese generali connesse alla progettazione delle opere edili previste dall'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità, che sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno. La spesa si considera effettuata alla data del pagamento della fattura.
4. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023.
5. Le spese ammissibili, riferite a ciascun investimento di cui all'articolo 8 sono di seguito elencate:

Investimenti	**Spese ammissibili**
Salvaguardia del paesaggio e degli elementi identitari	**a) costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze**. Sono incluse: a.1) le opere di miglioramento fondiario; a.2) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi; **b) acquisto di allestimenti** (compresi arredi), inclusa la messa in opera; **c) spese generali collegate a quelle di cui alle lettere a) e b)** nella misura massima del 10 per cento delle spese a cui si riferiscono; **d) investimenti immateriali** per spese in tecnologie dell'informazione; **e) spese di formazione e consulenza** nel limite massimo del 10% del costo totale dell'operazione;
Miglioramento della fruizione sostenibile	
Recupero e valorizzazione di aree degradate	

Conservazione della biodiversità	**f) spese per pubbliche relazioni** comprese le spese relative ad attività di informazione, incluse le spese di noleggio di macchinari, impianti, attrezzature, allestimenti e strutture e di acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di manifestazioni, a finalità informativa o divulgativa (es. siti, app, opuscoli, brochure, video, ecc.), nella misura massima pari al 15% del costo ammissibile per l'operazione o il progetto integrato; **g) spese finanziarie sostenute per la fideiussione richiesta a fronte dell'anticipazione.**
Attività di informazione	

Articolo 11 – Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
   a) acquisto di diritti di produzione agricola;
   b) acquisto di diritti all'aiuto;
   c) acquisto di beni immobili;
   d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
   e) interessi passivi;
   f) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
   g) acquisti sostenuti in leasing;
   h) spese di esercizio e funzionamento e di manutenzione ordinaria, intesa come interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, secondo la definizione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
   i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
   j) investimenti eseguiti su fabbricati ad uso abitativo, ricettivo o commerciale;
   k) acquisto di beni non durevoli, quali i materiali di consumo a ciclo breve, cioè che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
   l) acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo
   m) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
   n) contributi in natura;
   o) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui sia sostenuta da Amministrazioni pubbliche in attuazione di operazioni correlate alla loro attività istituzionale (costo effettivamente e definitivamente sostenuto dall'Amministrazione e non recuperabile);
   p) l'IRAP;
   q) macchinari, impianti e attrezzature usate.

Articolo 12 – Congruità e ragionevolezza delle spese

1. La valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese per i beneficiari privati avviene mediante la verifica della documentazione presentata con la domanda di sostegno, di pagamento o in sede di variante.
2. La valutazione della congruità e ragionevolezza viene eseguita con le seguenti modalità:
   a) nel caso di investimenti materiali in beni immobili che prevedono la realizzazione di opere a misura, compresa la viabilità, sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando. Il richiedente presenta il relativo **computo metrico estimativo preventivo**;
   b) nel caso di miglioramenti fondiari, sulla base dei prezzari regionali dei lavori agricoli e forestali in vigore alla data di pubblicazione del bando. Il richiedente presenta il relativo **computo metrico estimativo preventivo**;

c) nel caso di opere o lavori particolari non previsti nei prezzari di cui alle lettere a) e b), sulla base di un'**analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato** e redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei relativi prezzari;
d) nel caso di acquisto di allestimenti, sulla base di almeno **tre preventivi di spesa** presentati dal richiedente. **Il prezzo congruo è quello risultante dal preventivo col prezzo più basso**;
e) nel caso di acquisto di impianti, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, sulla base dei relativi prezzari regionali o, a scelta del richiedente, sulla base di almeno tre preventivi di spesa. In tale ultimo caso, il prezzo congruo è quello risultante dal preventivo col prezzo più basso. In base alla modalità prescelta, il richiedente presenta il **computo metrico estimativo preventivo** o i **tre preventivi**;
f) nel caso di spese generali per la stesura di piani aziendali, per spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e per tutti i servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e impianti stabilmente infissi, sulla base della verifica, svolta per tipologia di progettazione, che il costo proposto non sia superiore al costo derivante dall'applicazione di una delle seguenti metodologie:
   j.1) di eventuali prezzari regionali in vigore al momento della pubblicazione del bando;
   j.2) dei criteri contenuti nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016;
   j.3) del Prezzario dei costi massimi di riferimento per le spese di progettazione delle sotto misure 4.1 e 4.2 del PSR 2014-2020 (Prezzario spese tecniche) approvato con deliberazione di Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 291.
   Alla domanda è allegato **un preventivo di spesa**, con data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno e con indicazione della metodologia seguita.
g) nel caso di spese generali per consulenze legali e notarili, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, spese di formazione e consulenza e spese per pubbliche relazioni sulla base di almeno **tre preventivi di spesa** presentati dal richiedente. **Il prezzo congruo è quello risultante dal preventivo col prezzo più basso**.

3. I preventivi di spesa presentati dal richiedente, per essere validi ai fini della valutazione di congruità, hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono tra loro comparabili, cioè, riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
b) sono redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
c) contengono i seguenti elementi:
   c.1) i dati della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica e PEC);
   c.2) la descrizione e la tipologia della fornitura e di eventuali componenti accessori/optional, se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto e sui costi previsti;
   c.3) il prezzo unitario e il prezzo complessivo;
   c.4) nel caso delle spese tecniche, sono redatti rispettando le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016;
d) sono trasmessi dal fornitore al richiedente mediante PEC della ditta fornitrice.

Le spese correlate a preventivi rilasciati con modalità diverse da quelle previste non sono ritenute congrue e non sono ammesse a finanziamento.

4. In caso di reperibilità del bene su siti *e-commerce*, i tre preventivi richiesti ai fini della valutazione di congruità possono essere forniti in modalità alternativa, mediante la stampa dei prezzi praticati on line. Il prezzo congruo è quello più basso. Il beneficiario allega la **documentazione relativa all'indagine condotta *on-line***. Tale documentazione, per essere valida ai fini della valutazione di congruità, ha le seguenti caratteristiche:
a) è comparabile: le stampe sono riferite a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;

b) proviene da fornitori indipendenti e in concorrenza tra loro;
c) ogni stampa contiene i seguenti elementi:
c.1) l'identificazione della ditta fornitrice, comprensiva di partita IVA (ai fini della verifica dell'indipendenza e concorrenza);
c.2) la descrizione e la tipologia della fornitura e di eventuali componenti accessori/optional/servizi aggiuntivi, ai fini della verifica della comparabilità;
c.3) il prezzo unitario e, se pertinente, il prezzo complessivo;
c.4) la data di riferimento.

5. Nel caso in cui la legge preveda per i beneficiari privati l'applicazione della normativa nazionale in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, la congruità e ragionevolezza si valuta secondo le indicazioni contenute nel successivo comma.
6. Ai fini della congruità e ragionevolezza, i beneficiari pubblici, in attuazione dell'operazione finanziata, applicano la normativa nazionale in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture. Il richiedente fornisce gli elementi per la valutazione di congruità indicando, per le spese oggetto di domanda:
- la procedura di acquisizione che intende seguire;
- la valutazione del costo previsto per ciascun affidamento, effettuata nel rispetto delle disposizioni della normativa applicabile (art. 14 del d.lgs. 36/2023) e di una delle seguenti metodologie: consultazioni preliminari di mercato (anche con richiesta di tre preventivi), prezzi praticati all'interno di convenzioni CONSIP/MEPA, ricorso a prezzari o tabelle corrispettivi, costo storico per affidamenti simili, relazione tecnica per i costi non determinabili sul mercato secondo le altre metodologie. Il richiedente evidenzia la metodologia utilizzata per determinare il costo e allega la documentazione a supporto.
Il prezzo congruo, a rendiconto, è quello risultante dallo svolgimento delle procedure.

CAPO III -PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 13 – Fascicolo aziendale

1. Al fine della presentazione della domanda di sostegno i beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

Articolo 14 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informativo OPR FVG raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it, entro **le ore 13:00 del 5 marzo 2026**.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione sul sito internet del GAL di cui all'articolo 36 del presente bando.
3. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
4. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando, le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro della precedente.

Articolo 15 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
1.1 Documentazione di carattere generale
a) Piano Aziendale redatto utilizzando l'Allegato A, **a pena di inammissibilità**;
b) documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
c) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:

c.1) è soggetta ad autorizzazioni o valutazioni, conformemente a quanto disposto all'articolo 18 (la dichiarazione indica anche che tipo di autorizzazione o valutazione);
c.2) non è soggetta ad autorizzazioni o valutazioni di cui all'articolo 18;

d) **solo** nel caso di operazioni soggette a valutazioni e autorizzazioni di cui alla lettera c.1):
d.1) valutazione ambientale redatta conformemente alla disciplina pertinente se già disponibile. Ove non disponibile, la valutazione ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 18 comma 2;
d.2) autorizzazione paesaggistica o qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'Ufficio competente e asseverazione di conformità paesaggistica delle opere alle disposizioni del vigente Piano Paesaggistico Regionale e dell'eventuale PRGC conformato al PPR FVG, redatto da tecnico abilitato;

e) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 16;

f) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 12 del presente Bando: computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzari, preventivi ecc.;

g) dichiarazione d'impegno di cui all'Allegato B;

h) **solo** nel caso di soggetti pubblici*:* check list (disponibile sul sito www.opr.fvg.it, sezione modulistica), relativa alle procedure di gara adottate o da adottare ai fini dell'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere, forniture di beni e servizi necessari per l'esecuzione dell'operazione;

i) dichiarazione sulla natura non produttiva delle operazioni (Allegato C);

j) **solo** nel caso di operazioni su immobili o ad essi inerenti e per beneficiari titolari di diritto personale di godimento o di diritto reale diverso dalla proprietà: copia del contratto o di altro atto che attesti l'espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni degli immobili interessati (aree, edifici, infrastrutture). Se necessario in relazione al titolo di disponibilità, eventuale autorizzazione all'uso dell'immobile per le finalità dell'operazione, all'esecuzione delle migliorie ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni resa secondo il modello di cui all'Allegato D;

k) **solo** nel caso di operazioni su fabbricati: relazione predisposta da un tecnico abilitato, che comprovi l'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico e che descriva come verrà riutilizzato il bene al termine dell'intervento e come sarà garantita la fruizione del bene da parte di soggetti diversi dal proprietario;

l) dichiarazione di un professionista abilitato relativa alla conformità dell'operazione alla disciplina urbanistica, edilizia o di altro tipo;

m) solo nel caso di progetti integrati, una scheda progettuale comune (Allegato E), sottoscritta congiuntamente dai soggetti partecipanti[1], dalla quale dovrà risultare chiaramente la parte di competenza di ciascun soggetto (sub-progetto);

n) solo nel caso di progetti integrati, elaborato grafico che identifica sulla mappa catastale le superfici ed i beni oggetto di intervento, con l'evidenziazione dei singoli sub-progetti;

1.2 Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimiliate e miglioramenti fondiari

o) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie o se in possesso progetto esecutivo corredato delle relative autorizzazioni, concessioni, permessi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;

p) documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi antecedente gli interventi (formato .jpg);

1.3 Documentazione relativa all'acquisto di allestimenti

q) scheda tecnica-descrittiva (se presente).

[1] La scheda progettuale comune (Allegato E) deve essere allegata alla singola domanda di sostegno da ciascun partecipante.

Articolo 16 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 17 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Sub criterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica
Localizzazione territoriale					
a) Grado di svantaggio	Intervento localizzato in uno dei Comuni dell'Area Interna Canal del Ferro - Val Canale	2	Cumulabili	12	**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se gli investimenti previsti dall'operazione sono localizzati almeno in parte in uno dei seguenti Comuni: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto - Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta Tarvisio Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub-progetto **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal Piano aziendale
b) Localizzazione degli interventi in aree naturali	Intervento localizzato in aree Natura 2000, aree protette regionali e statali e prati stabili	4			**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se gli investimenti previsti dall'operazione sono localizzati almeno in parte in Aree Natura 2000, Aree naturali protette statali (Legge 394/1991), Aree protette regionali (LR 42/1996), Prati stabili (LR 9/2005) Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub-progetto **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e da idonei elaborati grafici atti a dimostrare l'attribuzione del punteggio
c) Connessione con infrastrutture per la mobilità lenta	Interventi che si connettono con i "Cammini" ed i "Percorsi panoramici" censiti nel Piano paesaggistico regionale ovvero nel PRGC se conformato al PPR	3			**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se gli investimenti previsti dall'operazione vengano realizzati entro un raggio massimo di 500 metri, in linea d'aria, da itinerari inseriti nel Quadro conoscitivo – Ricognizione mobilità lenta – Cammini e Percorsi panoramici del Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.P.Reg. 0111/2018) ovvero nel PRGC se conformato al PPR, e sia presente un collegamento fisico con tali itinerari Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub-progetto **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla stampa da WEBGIS della mappa del Piano Paesaggistico Regionale nella quale viene visualizzata l'area interessata

	Interventi che si connettono con le "Ciclovie" censite nel Piano paesaggistico regionale ovvero nel PRGC se conformato al PPR	3			**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se gli investimenti previsti dall'operazione vengano realizzati entro un raggio massimo di 500 metri, in linea d'aria, da itinerari inseriti nel Quadro conoscitivo – Ricognizione mobilità lenta – Ciclovie del Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.P.Reg. 0111/2018) ovvero nel PRGC se conformato al PPR, e sia presente un collegamento fisico con tali itinerari Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub-progetto **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla stampa da WEBGIS della mappa del Piano Paesaggistico Regionale nella quale viene visualizzata l'area interessata
Caratteristiche del soggetto richiedente					
d) Tipologia di soggetto	Ente pubblico	8	Non cumulabile	8	**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se il richiedente è un Ente Pubblico. Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal piano aziendale e dal fascicolo aziendale
	Ecomusei	6			**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se il richiedente rientra nella definizione di Ecomuseo, di cui all'articolo 2 comma 1, lettera l). Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal piano aziendale e dal fascicolo aziendale
	Consorzi di comunioni familiari montane	5			**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se il richiedente rientra nella definizione di Consorzi di comunioni familiari montane, di cui all'articolo 2 comma 1, lett. k). Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal piano aziendale, dal fascicolo aziendale e dallo Statuto
	Associazioni con finalità ambientale	4			**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se il richiedente è un'associazione con finalità ambientale Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal piano aziendale, dal fascicolo aziendale e dallo Statuto

	Aziende agricole o forestali (ATECO 01-02)		3			**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se il richiedente è azienda agricola o forestale che esercita come attività principale un'attività con codice Ateco 01 o 02. Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal piano aziendale e dal fascicolo aziendale e deve essere verificabile tramite visura camerale
Caratteristiche progettuali						
e) Qualità progettuale (*valutata a livello di singolo progetto o, qualora si tratti di un progetto integrato, a livello complessivo dell'insieme dei sub-progetti*)	Salvaguardia del paesaggio e degli elementi identitari	Recupero di beni immobili	10	Cumulabili	70	**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede investimenti di recupero di beni immobili appartenenti al patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito considerando l'intero progetto. **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal Piano aziendale, dalla documentazione allegata e dalla relazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera k).
		Recupero di piccoli manufatti rurali	5	Cumulabili		**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede investimenti di recupero di piccoli manufatti rurali Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito considerando l'intero progetto. Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla documentazione allegata.
		Recupero di prati e pascoli in stato di abbandono per una superficie superiore a un ettaro	12	Non cumulabile		**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede investimenti finalizzati al ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono di cui all'articolo 2 comma 1, lett. m) e n), sulla base della superficie ripristinata Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito considerando l'intero progetto. Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale, dalla documentazione allegata e da una relazione predisposta da un tecnico abilitato, che dimostri lo stato di abbandono dei prati/pascoli. La superficie ripristinata deve essere evidenziata in idonei elaborati grafici atti a dimostrare l'attribuzione del punteggio e calcolata, nel caso di progetti integrati, come somma delle superfici interessate da ciascun sub-progetto
		Recupero di prati e pascoli in stato di abbandono per una superficie superiore a 5.000 mq e inferiore o uguale ad un ettaro	8			
		Recupero di prati e pascoli in stato di abbandono per una superficie superiore a 1,000mq e inferiore o uguale a 5.000 mq	4			
	Miglioramento della fruizione sostenibile	Sistemazione o creazione di un sentiero per una lunghezza superiore a 500 metri	12	Non cumulabile		**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede investimenti finalizzati alla sistemazione di sentieri di cui all'articolo 2 comma 1, lett. p), sulla base della lunghezza del sentiero oggetto di intervento o della nuova tratta realizzata

		Sistemazione o creazione di un sentiero per una lunghezza superiore a 200 metri e inferiore o uguale a 500 metri	8			Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito considerando l'intero progetto. **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla documentazione allegata; la lunghezza del sentiero deve essere evidenziata in idonei elaborati grafici atti a dimostrare l'attribuzione del punteggio e calcolata, nel caso di progetti integrati, come somma delle lunghezze interessate da ciascun sub-progetto
		Realizzazione di aree di sosta realizzate con materiali eco-compatibili	2	Cumulabile		**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla sistemazione di aree di sosta attrezzate Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito considerando l'intero progetto. **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla documentazione allegata.
		Realizzazione di postazioni di osservazione realizzate con materiali eco-compatibili	2	Cumulabile		**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla sistemazione di postazioni di osservazione Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito considerando l'intero progetto. **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla documentazione allegata.
	Recupero e valorizzazione di aree degradate	Superficie oggetto di intervento superiore ad un ettaro	12	Non cumulabile		**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede investimenti finalizzati al recupero e valorizzazione di aree degradate di cui all'articolo 2 comma 1, lett. o), sulla base della superficie Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito considerando l'intero progetto. Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale, dalla documentazione allegata e da una relazione predisposta da un tecnico abilitato, che dimostri lo stato di area degradata. La superficie oggetto di intervento deve essere evidenziata in idonei elaborati grafici atti a dimostrare l'attribuzione del punteggio e calcolata, nel caso di progetti integrati, come somma delle superfici interessate da ciascun sub-progetto
		Superficie oggetto di intervento superiore a 5.000 mq e inferiore o uguale ad un ettaro	8			
		Superficie oggetto di intervento superiore a 1000 mq e inferiore o uguale a 5000 mq	4			
	Conservazione della biodiversità	Interventi di tutela o incremento della biodiversità faunistica	4	Cumulabile		**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede investimenti finalizzati alla tutela o incremento della biodiversità faunistica Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito considerando l'intero progetto. Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale, dalla documentazione allegata e dalla relazione di un tecnico abilitato.

		Interventi di tutela o incremento della biodiversità floristica	4			**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede investimenti finalizzati alla tutela o incremento della biodiversità floristica Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito considerando l'intero progetto. Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale, dalla documentazione allegata e dalla relazione di un tecnico abilitato.
	Iniziative di informazione		4	Cumulabile		**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede investimenti finalizzati ad attività di informazione Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito considerando l'intero progetto. **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla documentazione allegata.
f) Impiego di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile			3	Cumulabile		**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto **Documentazione da allegare**: dichiarazione del richiedente e documentazione che evidenzi l'impiego di materiale legnoso certificato (preventivi).
Connessione con altri operatori						
g) Dimensione dell'ambito territoriale interessato dal progetto	Almeno 2 Comuni coinvolti		5	Cumulabile	5	**Modalità di applicazione**: il punteggio è assegnato se il progetto, singolo o integrato, prevede investimenti localizzati in almeno due Comuni appartenenti al territorio GAL (art. 3 del bando) Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito considerando l'intero progetto. **Documentazione da allegare**: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla documentazione allegata e, nel caso di progetto integrato, dalla Scheda progettuale comune (Allegato E)
h) Progetto integrato	Oltre i 2 partecipanti		5	Non cumulabile	5	**Modalità di applicazione:** il punteggio è assegnato se le operazioni sono attivate dando vita a un progetto integrato, sulla base del numero dei partecipanti e verrà attribuito a ogni singolo sub progetto **Documentazione da allegare:** il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla Scheda progettuale comune (Allegato E)
	2 partecipanti		3			
					100	

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a **100** punti.
3. La domanda (singola o riferita a un sub progetto) che non raggiunge il punteggio minimo di **30** punti non è ammessa a finanziamento.
4. La graduatoria sarà definita sulla base del punteggio assegnato a ciascun progetto, singolo o integrato. Il punteggio assegnato a ciascun progetto integrato è dato dalla media dei punteggi ottenuti dai singoli sub-progetti, secondo quanto specificato al comma 1. Nella graduatoria i singoli sub-progetti del progetto integrato devono comparire in sequenza di punteggio decrescente.
5. In caso di parità di punteggio, il criterio di priorità è l'ordine cronologico di presentazione della domanda sul Sistema Informativo OPR Fvg (numero di protocollo del rilascio sul sistema). Nel caso di progetto integrato si prende come riferimento la data dell'ultima domanda di sostegno (sub-progetto) pervenuta e riferita al progetto integrato.

Articolo 17 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Il GAL svolge l'istruttoria delle domande di sostegno e adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, e lo trasmette al Servizio coordinamento politiche per la montagna per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'istruttoria di cui al comma 1 può essere svolta in forma semplificata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 60 e seguenti della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
3. Il GAL concede il sostegno entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
4. Nel caso in cui l'operazione sia soggetta alle valutazioni ambientali di cui all'articolo 18 comma 1, il sostegno è concesso ad avvenuta presentazione delle pertinenti valutazioni secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 2.
5. La graduatoria ha validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
6. Qualora un progetto, singolo o integrato, risulti parzialmente non finanziato per esaurimento di risorse, si procede come segue:

- nel caso di **progetto singolo**: il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
    a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati. In questo caso la scelta è irreversibile;
    b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
    c) rinunciare al sostegno;
- nel caso di **progetto integrato**: i partner del progetto, possono:
    a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione dei sub-progetti (o di uno solo o alcuni di essi), purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e del progetto integrato e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati. In questo caso la scelta è irreversibile;
    b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato, individuando concordemente il o i sub-progetto/i parzialmente finanziato/i e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della/e domanda/e parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
    c) rinunciare al sostegno.

7. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma precedente, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

PARTE II – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

CAPO I – VALUTAZIONI AMBIENTALI

Articolo 18 - Valutazioni ambientali e paesaggistiche

1. Le operazioni sono attuate nel rispetto della disciplina ambientale e sono soggette alle valutazioni ambientali previste dalla normativa di settore in relazione alla tipologia di operazioni, in particolare:

a) piani, programmi e progetti di cui al D. Lgs. 152/2006: valutazione ambientale strategica (VAS) o valutazione dell'impatto ambientale (VIA), conformemente a quanto disposto dall' art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

b) interventi ricadenti nei siti Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) o che possono avere effetti sugli stessi: i progetti, specie quelli riguardanti investimenti strutturali sono sottoposti al procedimento di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA, di livello I "Screening" o di livello II "Appropriata"), disciplinato dalla delibera di Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1183, "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4".
Non sono soggetti né alla procedura di livello I "Screening", né alla procedura di valutazione di livello II "Appropriata":
- gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e di habitat del Sito, individuati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione o valutati come tali dall'Ente gestore,
- gli interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione,
- gli interventi già oggetto di pre-valutazione da parte dell'Autorità competente (DGR 119/2023);

c) operazioni ricadenti all'interno dei Biotopi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali": parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della legge regionale 42/1996.

2. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 17, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta al GAL, le valutazioni ambientali pertinenti. Al fine di ottenere la proroga il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Gli interventi strutturali che modificano lo "stato dei luoghi" nelle Aree di tutela paesaggistica sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica preventiva, ai sensi del Capo II e III delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR) approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e s.m.i., riguardanti gli artt. 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Sono fatte salve le operazioni nelle Aree di cui al Capo IV delle medesime norme riguardanti l'art. 143, c.4 del Codice, solo nel caso di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici Comunali al PPR e le operazioni esenti ai sensi della disciplina statale, regionale e del Piano paesaggistico regionale.

CAPO II – TEMPISTICHE E VARIANTI

Articolo 19 - Avvio e conclusione delle operazioni

1. L'operazione è avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro 90 (novanta) giorni dalla data del provvedimento medesimo.

2. Il termine di avvio di cui al comma 1 non è prorogabile, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

a) per operazioni in beni mobili o immateriali: la data del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
b) per operazioni in beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
c) nel caso di enti pubblici: l'avvio delle operazioni si intende riferito all'atto formale di avvio delle procedure di acquisizione dei beni o servizi necessari per la realizzazione dell'operazione stessa.

4. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio dell'operazione e a mezzo PEC, copia della pertinente documentazione di cui al comma 3.
5. L'operazione è conclusa e rendicontata, con la presentazione della domanda di pagamento a saldo, entro **15 mesi** a decorrere dalla data del provvedimento di concessione, fatta salva la concessione di eventuali proroghe richieste e autorizzate con le modalità stabilite all'articolo 20.
6. Ai fini della verifica della conclusione dell'operazione è assunta a riferimento l'ultima data tra le seguenti:
   a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o regolare esecuzione, redatto secondo la normativa vigente o in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
   b) per impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
   c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
7. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini fissati, comprensivi di eventuali proroghe, comporta la revoca del sostegno e il recupero di eventuali somme già liquidate.

Articolo 20 - Proroghe

1. Il beneficiario può richiedere al GAL, entro il termine di conclusione e rendicontazione a saldo dell'operazione, una o più proroghe di tale termine, per motivi documentati, imprevisti o imprevedibili.
2. l GAL, entro trenta giorni dalla richiesta, concede le proroghe di cui al comma 1, valutate le circostanze, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'operazione, e lo comunica al beneficiario.

Articolo 21 - Varianti

1. Si considerano varianti ammissibili:
   a) le modifiche dell'operazione ammessa a finanziamento derivanti da variazioni delle spese previste nella domanda di sostegno e ritenute ammissibili e che comportano una riduzione non superiore al 20 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento, al netto degli importi riferiti alle spese generali. Il calcolo delle riduzioni non tiene conto di eventuali riduzioni del prezzo qualora le operazioni siano realizzate in conformità a quanto programmato. Nel caso di beneficiari pubblici, il calcolo delle riduzioni del costo dell'operazione, ai fini dell'ammissibilità della variante, non tiene conto di eventuali ribassi d'asta;
   b) le modifiche dell'operazione ammessa a finanziamento derivanti da rimodulazioni delle spese ammesse, senza variazione del costo totale ammesso.
2. Non sono comunque ammissibili le modifiche dell'operazione:
   a) realizzate prima della pubblicazione della graduatoria;
   b) che comportano:
      b.1) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli investimenti in cui l'operazione è declinata;
      b.2) la riduzione del punteggio tale da ricollocare la domanda in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
      b.3) la modifica degli obiettivi e dei risultati dell'operazione.
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi investimenti non previsti nell'operazione ammessa a finanziamento.
4. La variante viene trasmessa dal beneficiario al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento in acconto o a saldo corredata da:

a) relazione di descrizione e motivazione della variante, datata e firmata, secondo il modello fornito dal GAL;
b) preventivi e documentazione, come previsti dall'articolo 12 relativo alla congruità e ragionevolezza delle spese.

5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante.
6. L'esecuzione di varianti non ammissibili comporta la decadenza, parziale o totale, dal sostegno.

Articolo 22 - Subentro

1. In caso di variazioni soggettive del beneficiario che comportano il trasferimento della totalità delle attività oggetto del sostegno, verificatesi dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario originario.
2. Nel caso di cui al comma 1, il sostegno può essere concesso o confermato in capo al subentrante se:
   a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta variazione soggettiva e richiede il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento;
   b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
   c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e sottoscrive gli impegni esistenti;
   d) è verificata la prosecuzione dell'attività oggetto del sostegno, nella sua totalità, in capo al subentrante e vengono soddisfatti tutti i requisiti per la concessione.

CAPO III RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 - Modalità di rendicontazione delle spese

1. Le spese sostenute dal beneficiario sono comprovate da fatture elettroniche e da altri giustificativi di spesa fiscalmente validi di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, come previsto dall'articolo 10, comma 2 e fatte salve eventuali spese anteriori di cui al menzionato articolo 10, comma 3.
La documentazione di spesa deve riportare i seguenti dati:
   a) oggetto dell'acquisto, della prestazione o i lavori eseguiti e il relativo costo;
   b) numero seriale o di matricola, se pertinente;
   c) il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'operazione e indicato nel provvedimento di concessione del sostegno e, nel caso di beneficiari pubblici, anche il CIG. Per spese sostenute anteriormente alla concessione, **laddove ammissibili**[2], la documentazione riporta il seguente riferimento "CSR FVG 2023-2027– Intervento SRG06 Leader".
2. Non sono ammissibili:
   a) le fatture prive di CUP o, per le spese sostenute anteriormente alla concessione, **laddove ammissibili**[3], del riferimento al CSR FVG 2023-2027;
   b) le copie di fattura elettronica prive di indicazione della data di ricezione (notifica) e dell'identificativo SDI disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
   c) le fatture di cortesia.
3. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
   a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;

[2] Rif. Art. 10, commi 2 e 3: Sono ammissibili al sostegno le spese fatturate o altrimenti documentate e quietanzate dai beneficiari **dopo** la presentazione della domanda di sostegno, con l'eccezione delle spese generali connesse alla progettazione delle opere edili previste dall'operazione proposta, che sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno.
[3] V. nota 1.

b) assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
c) carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette il bollettino del MAV quietanzato;
g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo a tributi ammissibili a sostegno, contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette quietanza dei pagamenti effettuati mediante il modello F24;
h) per pagamenti effettuati dagli enti pubblici: mandati di pagamento e quietanze attestanti l'avvenuto pagamento dei giustificativi di spesa da parte della tesoreria. Per il versamento dei contributi previdenziali per il personale, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, contenente il dettaglio dei mandati e delle quietanze, che attesti la sussistenza del versamento riferito a ciascun lavoratore. L'attestazione del pagamento dei contributi previdenziali può essere sostituita da un DURC in corso di validità.

4. Non sono ammessi i pagamenti in contanti, criptovalute e tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 24 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella percentuale massima del 50% del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul sistema informativo.
3. Il beneficiario privato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 2, trasmette al GAL una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato dal sistema informativo stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
4. Nel caso di beneficiari pubblici l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione del rappresentante legale a garanzia del 100 per cento del valore dell'anticipo, con la quale i beneficiari medesimi si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia qualora il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.
5. Il GAL entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della garanzia svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.

6. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
   a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
   b) richiesta di approvazione di varianti che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono calcolati a decorrere dalla data del provvedimento dell'Organismo pagatore di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 25 - Liquidazione dell'acconto del sostegno

1. Il beneficiario fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione può chiedere la liquidazione di un acconto del sostegno concesso dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
2. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento in acconto in formato elettronico sul sistema informativo, allegando la seguente documentazione, oltre a quella relativa alla eventuale variante, come prevista dall'articolo 21:
   a) documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
   b) se non già trasmessa, documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 19, c. 3;
   c) sintetica relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi:
      c.1) breve descrizione dell'operazione e degli investimenti al momento realizzati;
      c.2) elenco delle fatture elettroniche e degli altri giustificativi di spesa presentati in acconto con indicato, per ciascuno di essi, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
      c.3) quadro finanziario di raffronto tra spese previste e spese al momento sostenute coerente con la documentazione prodotta in acconto;
   d) fatture elettroniche e altri giustificativi di spesa fiscalmente validi di cui all'articolo 23 commi 1 e 3;
   e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture elettroniche e dei giustificativi di spesa con le modalità di cui all'articolo 23 comma 3;
   f) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
   g) eventuale relazione di variante redatta utilizzando il modello fornito dal GAL e se pertinente, documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza delle spese come richiesta dall'articolo 12 in funzione dell'investimento oggetto di variante;
   h) se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione dell'opera;
   i) per lavori su beni immobili, gli stati di avanzamento dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate;
   j) dichiarazione relativa alla cumulabilità del sostegno, secondo il modello fornito dal GAL;
   k) nel caso di beneficiari pubblici, la check list di autovalutazione per l'affidamento dei Contratti pubblici, redatta utilizzando il modello fornito.
3. L'acconto è comprensivo dell'eventuale anticipo concesso.
4. Il GAL, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'AdGR, all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
5. Il beneficiario che richiede nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Articolo 26 - Liquidazione del saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 19, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul sistema informativo, allegando la seguente documentazione:
   a) documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
   b) se non già trasmessa, documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'art. 19, comma 3;
   c) relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi:
      c.1) descrizione dell'operazione e degli investimenti realizzati;
      c.2) elenco dei giustificativi di spesa con indicato, per ciascuno di essi, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
      c.3) quadro finanziario di raffronto tra spese previste e spese sostenute coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
   d) fatture elettroniche e altri giustificativi di spesa fiscalmente validi di cui all'articolo 23 commi 1 e 3;
   e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture elettroniche e dei giustificativi di spesa con le modalità di cui all'articolo 23 comma 3;
   f) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
   g) copia dei registri IVA in cui sono registrate le fatture presentate a rendiconto;
   h) eventuale documentazione relativa alla variante: relazione di variante, comprensiva dello schema finanziario, redatta utilizzando il modello fornito dal GAL e se pertinente, documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza delle spese come richiesta dall'articolo 12;
   i) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti, se previsto dalla normativa vigente;
   j) se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione degli investimenti;
   k) computo metrico consuntivo redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
   l) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo la normativa vigente, e ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
   m) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
   n) dati di monitoraggio aggiornati alla data della presentazione della domanda di saldo;
   o) nel caso di beneficiari pubblici, la check list di autovalutazione per l'affidamento dei Contratti pubblici, redatta utilizzando il modello fornito;
   p) se non già trasmessa, documentazione a comprova del mantenimento del titolo di disponibilità dell'immobile per il periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione;
   q) documentazione relativa ai criteri per cui è stato attribuito punteggio;
   r) copia delle autorizzazioni o comunicazioni, se non già trasmesse, previste dalla disciplina urbanistica, ambientale, paesaggistica o di altro tipo, necessarie all'esecuzione delle operazioni ammesse a sostegno;
   s) qualora gli interventi previsti riguardino l'implementazione e lo sviluppo di nuovi itinerari della rete della mobilità lenta (cammini locali e ciclovie locali), trasmissione georiferita dei tracciati, in formato shapefile o gpkg (rappresentati nel SR geodetico nazionale ETRS89-ETRF2000 (RDN2008 EPSG 6708), preferibilmente integrando e utilizzando la struttura dati prevista dal PPR per la mobilità lenta (strati informativi: cammini locali e ciclovie locali);
   t) altra documentazione richiesta dal GAL e necessaria allo svolgimento dei controlli.
2. Il saldo è comprensivo dell'anticipo concesso, fatto salvo il caso di richiesta di acconto di cui all'articolo 25, comma 3.

3. Il GAL, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
4. Il beneficiario che richiede nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Articolo 27 - Stabilità delle operazioni

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare il periodo di stabilità dell'operazione, fissato in cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo durante i quali il beneficiario si impegna a:
   a) non cessare o rilocalizzare un'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;
   b) non realizzare un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
   c) non apportare una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento oggetto di investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari; in particolare:
      i. rendere le aree oggetto di riqualificazione fruibili senza oneri e in modo continuativo;
      ii. eseguire la manutenzione ordinaria degli interventi realizzati;
      iii. nel caso di interventi di recupero di prati e pascoli in stato di abbandono, non fruire delle misure di aiuto per interventi a superficie per tutto il periodo del vincolo di destinazione.
2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati dal GAL in proporzione al periodo per il quale l'impegno di cui al comma 1 non è stato rispettato.
3. Per investimenti realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. Per i soli interventi relativi alla sentieristica, i beneficiari possono realizzare l'operazione anche con la sola autorizzazione all'esecuzione dell'operazione del/dei proprietario/i di cui all'articolo 5, comma 1.
4. La disponibilità giuridica di cui al comma 3 - anche in caso di autorizzazione all'esecuzione dell'operazione rilasciata dal/dai proprietario/i dei beni - è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di cui al comma 1.
5. Il vincolo di stabilità vale anche per i beni mobili oggetto del sostegno, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. La sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del GAL, esclusivamente nei seguenti casi:
   a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione;
   b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
   c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo.
7. Gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.
8. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione al GAL. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Articolo 28 - Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
   a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
   b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
   c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
   d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
   e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.
2. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi con le scadenze e le modalità che verranno comunicate dal GAL con il provvedimento di concessione.
3. I dati fisici inerenti allo stato finale dell'operazione finanziata devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo di cui all'articolo 26 del bando.

Articolo 29 - Impegni dei beneficiari

1. I beneficiari del sostegno rispettano i seguenti impegni:
   a) avviare l'operazione oggetto della domanda di sostegno entro il termine indicato dall'articolo 19 e dal provvedimento di concessione del sostegno;
   b) realizzare l'operazione conformemente a quanto indicato in domanda di sostegno e definito nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali successive varianti ammissibili;
   c) mantenere i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione almeno fino alla liquidazione del saldo;
   d) assicurare la stabilità dell'operazione oggetto di sostegno per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo;
   e) rispettare i tempi di conclusione e rendicontazione dell'operazione indicati nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe;
   f) rispettare il divieto di doppio finanziamento delle spese ammesse a sostegno;
   g) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021;
   h) osservare la normativa sugli appalti pubblici, qualora applicabile;
   i) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale;
   j) trasmettere entro le scadenze previste e secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio;
   k) conservare separatamente tutta la documentazione relativa alle operazioni finanziate.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione in base a entità, gravità, durata e ripetizione dell'infrazione o l'esclusione dal sostegno, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 26/02/2024 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 952 del 20 giugno 2024.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti il GAL revoca totalmente o parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate; il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.
4. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Articolo 30 - Cause di forza maggiore

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:
   a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
   b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
   c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
   d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
   e) il decesso del beneficiario;
   f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione probante, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

Articolo 31 - Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
   a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
   b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.

Articolo 32 - Controlli

1. Al fine di verificare l'adempimento degli impegni da parte dei beneficiari, i controlli verranno effettuati secondo la normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni fornite dall' Autorità di gestione regionale.

Articolo 33 - Cumulabilità e divieto generale di contribuzione

1. Il sostegno concesso **non è cumulabile** con altri interventi contributivi unionali, nazionali o regionali espressi in conto capitale o in conto interessi ivi compresi gli incentivi di carattere fiscale".
2. Non è ammissibile la concessione del sostegno a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione del sostegno.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Disposizioni di rinvio

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando trovano applicazione la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PS PAC 2023-2027, il CSR, la legge n. 241/1990, nonché le istruzioni operative adottate dall'Organismo pagatore.

Articolo 35 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del decreto legislativo n. 196/2003, nonché dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 36 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 36 – Informazioni e contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open leader, via Pramollo n. 16, 33016 Pontebba. Telefono: 0428.90148, e-mail: info@openleader.it, PEC: openleader@pec.it .
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito: www.openleader.it.

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale
Allegato B – Dichiarazione di impegno
Allegato C – Dichiarazione sulla natura non produttiva delle operazioni
Allegato D – Dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi
Allegato E – Scheda progettuale comune